



COMUNE di MASSAFRA

Piano Comunale delle Coste

Norme Tecniche di Attuazione

Consulenza scientifica

Prof. Arch. Nicola MARTINELLI

Coordinamento generale

Arch. Silvana MILELLA

Progettazione

Ing. Vito D'ONGHIA



Sommario

Capo I PRINCIPI E NORME	5
[Art. 1] Disposizioni generali.....	5
[Art. 2] Rapporti del Piano con il Programma di Fabbricazione e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.....	5
[Art. 3] Campo di applicazione.....	6
[Art. 4] Elaborati costitutivi del PCC.....	6
[Art. 5] Definizioni.....	7
Capo II RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO COSTIERO	10
[Art. 6] Ricognizione fisico-giuridica del Demanio marittimo.....	10
[Art. 7] Classificazione normativa (tav. A.1.2).....	10
[Art. 8] Zonizzazione della fascia demaniale marittima (tav. A.1.3)	11
[Art. 9] Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (tav. A.1.4)	12
[Art. 10] Aree naturali protette e dei vincoli ambientali (tav. A.1.5).....	12
[Art. 11] Aree sottoposte a vincoli territoriali (tav. A.1.6).....	12
Capo III INDIRIZZI PROGETTUALI PER LA COSTA.....	14
[Art. 12] Finalità	14
[Art. 13] Principi generali per il progetto della costa.....	14
Capo IV ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO.....	16
[Art. 14] Zonizzazione del Demanio	16
[Art. 15] Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della “linea di costa utile” (Tav. B.1.1).....	16
[Art. 16] Aree con divieto assoluto di concessione (Tav. B.1.2)	16
[Art. 17] Aree di interesse turistico-ricreativo (Tav. B.1.3).....	17
[Art. 18] Percorsi di connessione (Tav. B.1.4).....	18
[Art. 19] Aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS (Tav. B.1.5)	18
[Art. 20] Aree con finalità diverse (Tav. B.1. 6).....	18
[Art. 21] Individuazione delle aree vincolate (Tav. B.1.7).....	19
Capo V ATTIVITÀ E USO DEL DEMANIO MARITTIMO	21
[Art. 22] Utilizzazione delle aree demaniali marittime.....	21
[Art. 23] Prescrizioni sull’uso delle spiagge	21
[Art. 24] Specchi acquei e imbarcazioni.....	21

[Art. 25]	Pulizia e manutenzione ordinaria dell'arenile	22
[Art. 26]	Sistemazione invernale delle spiagge e attività invernali sulle spiagge	22
[Art. 27]	Aree oggetto di concessione	23
[Art. 28]	Aree non oggetto di concessione	25
[Art. 29]	Requisiti e caratteristiche degli Stabilimenti Balneari (SB)	25
[Art. 30]	Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere con Servizi (SLS)	28
[Art. 31]	Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere (SL)	30
[Art. 32]	Aree per attività complementari	32
Capo VI CARATTERI DEGLI INTERVENTI		34
[Art. 33]	Linee guida per vecchi e nuovi manufatti.....	34
[Art. 34]	Eco-compatibilità delle strutture balneari e della loro gestione.....	35
[Art. 35]	Accessibilità	37
[Art. 36]	Recinzioni, delimitazioni e opere di contenimento.....	37
[Art. 37]	Strutture ombreggianti.....	38
[Art. 38]	Camminamenti e pedane a terra.....	38
[Art. 39]	Chioschi.....	39
[Art. 40]	Servizi igienico sanitari	40
[Art. 41]	Spogliatoi - cabine	41
[Art. 42]	Box di servizio (per infermeria, per bagnini, per deposito, per guardiana)	42
[Art. 43]	Torretta di avvistamento	43
[Art. 44]	Verde ornamentale.....	43
[Art. 45]	Campi di gioco, giochi e piste	44
[Art. 46]	Cartelli e manufatti pubblicitari.....	44
Capo VII RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO		45
Capo VIII MONITORAGGIO		46
Capo IX REGIME TRANSITORIO.....		47
[Art. 47]	Norme transitorie per concessioni esistenti	47
[Art. 48]	Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione	47
[Art. 49]	Individuazione delle recinzioni da rimuovere.....	47
[Art. 50]	Norme transitorie per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche.....	48



Comune di
Massafra



[Art. 51] Norme transitorie per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti.....	48
Capo X VALENZA TURISTICA	49
[Art. 52] Valenza turistica	49

BOLLA

CAPO I

PRINCIPI E NORME

[Art. 1] Disposizioni generali

1. Il presente Piano Comunale delle Coste (da ora denominato PCC) disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di gestione e di uso dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per attività turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2, lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Dlgs 30/03/99 n. 96.
2. Il PCC è redatto in conformità della L.R. 17/2015 e delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Coste (PRC).
3. Il PCC è coerente con il Piano Regionale delle Coste, con il Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, con la normativa nazionale applicabile, con le Ordinanze balneari adottate dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto nell'ambito delle rispettive competenze, con la strumentazione edilizio-urbanistica vigente nel Comune e con la normativa paesaggistica vigente.
4. Per ciò che non viene specificatamente disciplinato dalle presenti norme si rimanda:
 - alla normativa nazionale e regionale riguardante il demanio marittimo;
 - al Codice della Navigazione e al suo Regolamento;
 - alle Ordinanze Balneari annualmente emesse dalla "Direzione Turismo ed Attività Sportive Demanio Marittimo" della Regione Puglia e dalla Guardia Costiera;
 - alle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al settore Demanio Marittimo;
 - alle circolari della Regione Puglia in merito al settore Demanio Marittimo;
 - al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) vigente;
 - alla strumentazione urbanistica comunale vigente;
 - agli elaborati grafici allegati.
5. Le presenti Norme si intendono automaticamente integrate da eventuali prescrizioni tecniche che dovessero essere contenute nelle Ordinanze annuali emanate dall'Organo Marittimo e dal Servizio Regionale competenti in materia.

[Art. 2] Rapporti del Piano con il Programma di Fabbricazione e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati

1. Il PCC è coerente con le previsioni del Programma di Fabbricazione vigente e con gli elaborati del PUG/S in fase di redazione per la fascia demaniale.
2. Il PCC è coerente con quanto previsto nel Documento Programmatico Preliminare del PUG approvato con Del CC n. 89 del 19.09.2013 e seguenti.
3. Le previsioni del PCC relative agli aspetti infrastrutturali, paesaggistici e naturalistici contenute nello Schema di assetto per la fascia costiera e tutte quelle che non modificano la zonizzazione del demanio marittimo definita dal PCC, che hanno valore di indirizzo per il redigendo PUG, saranno adeguate alle sue previsioni entro un anno dalla sua approvazione definitiva, senza che questo costituisca variante al Piano.

4. Il PCC è coerente con la pianificazione sovraordinata vigente e in particolare con:

- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente;
- il Piano di Assetto Idrogeologico;
- il Piano Regionale delle Coste.

[Art. 3] Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente PCC trovano applicazione nelle aree del Demanio marittimo comprese tra la dividente demaniale e la linea di costa nel territorio costiero ricadente nei confini comunali, così come individuato nel Sistema Informativo del Demanio (SID).

2. Le disposizioni del presente piano non trovano applicazione sulle aree che, pur rientrando nel Demanio marittimo sono escluse dalla competenza comunale (riportate nella tavola A.1.3) e precisamente nelle aree del demanio marittimo espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa e dalle intese Stato/Regione.

3. Le previsioni e le indicazioni del PCC, se non diversamente specificato, hanno sempre valore prescrittivo all'interno della fascia demaniale; all'esterno di tale fascia hanno altresì valore di indirizzo per il PUG in formazione, per i PUE e i progetti di opere pubbliche.

[Art. 4] Elaborati costitutivi del PCC

1. Il Piano Comunale delle Coste si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa, comprensiva dello *Schema di assetto della fascia costiera*, con valore di indirizzo per i piani e i progetti di trasformazione esteso al sistema costiero che comprende il demanio costiero e le aree ad esso prossime, così come riportato all'art. 13 comma 3;
- Strati informativi in formato shp nel sistema di riferimento UTM WGS84 fuso 33N;
- Norme tecniche di attuazione;
- Elaborati grafici:
 - A.0. Inquadramento territoriale, in scala 1:5.000
 - A.1 Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo, in scala 1:5.000
 - A.1.1 Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche
 - A.1.2 Classificazione normativa
 - A.1.3 Zonizzazione della fascia demaniale marittimo
 - A.1.4 Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico
 - A.1.5 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali
 - A.1.6 Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali
 - A.1.7 Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici
 - A.1.8 Caratterizzazione dei cordoni dunari
 - A.1.9 Individuazione delle opere di difesa e porti
 - A.1.10 a Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lett. f.
 - A.1.10 b Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lett. f. (scala 1:2.000)
 - A.1.11 a Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti
 - A.1.11 b Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti (scala 1:2.000)

A.1.12 a Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti
A.1.12 b Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti (scala 1:2.000)

- B.1 Zonizzazione del Demanio, in scala 1:5.000
 - B.1.1 Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della “linea di costa utile”
 - B.1.2 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione
 - B.1.3 Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo
 - B.1.4 Individuazione dei percorsi di connessione
 - B.1.5 Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS
 - B.1.6 Individuazione delle aree con finalità diverse
 - B.1.7 Individuazione delle aree vincolate
 - B.1.8 Sistema delle infrastrutture pubbliche
 - B.1. Zonizzazione del demanio- Sintesi

2. La numerazione degli strati informativi e delle tavole è coerente con le *Istruzioni Tecniche per la redazione dei Piani Comunali delle Coste*.

In fase di elaborazione cartografica, le tavole hanno assunto una diversa articolazione dei contenuti, più aderenti alla realtà dei luoghi e per comprendere la complessità del Piano e i suoi elementi costitutivi:

- non è stata prodotta la tavola B.2 Interventi di recupero costiero in quanto non sono stati individuati studi specifici da parte dell’Amministrazione Comunale;
- non sono stati prodotti gli elaborati esplicitativi del regime transitorio, in particolare la tavola B.3.1 *Individuazione delle aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare alla variazione o traslazione degli eventuali titoli concessori in essere*, la tavola B.3.2 *Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione*, la tavola B.3.3 *Individuazione delle recinzioni da rimuovere*, la tavola B.3.4 *Individuazione degli accessi da rendere pubblici* vista la limitatezza dei casi in oggetto, individuati nella Relazione e disciplinati dalle presenti norme;
- non è stata prodotta la tavola relativa alla sezione B.4 *Valenza turistica*, essendo stata la costa ritenuta tutta dello stesso valore (*valenza alta*), e pertanto le *Istruzioni Tecniche* non richiedono specifica rappresentazione.

[Art. 5] Definizioni

Ambito Vincolato (AV)

Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

Area concedibile (FP|2)

Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

Battigia - Bagnasciuga (FP|1)

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

Camminamenti (CM)

Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all’ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

Concessione Speciale (CS)

Area riservata all’accesso degli animali domestici o all’esercizio della pratica naturista.



Comune di
Massafra



Criticità ambientale (CA)

Criticità all'erosione dei litorali sabbiosi definita in funzione di tre indicatori (tendenza evolutiva storica del litorale, tendenza evolutiva recente e stato di conservazione dei sistemi dunali). Classificata in elevata, media e bassa.

Dividente demaniale

Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP|1 e FP|3)

Area di spiaggia riservata al libero transito.

Fronte Mare (FM)

Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

Linea di costa comunale (LC)

Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.

Linea di costa utile (LU)

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.

Manufatto

Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

Mare territoriale

Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.

Numero teorico di utenza (NU)

Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico-sanitari, docce, chioschi-bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.

Parametro di concedibilità (PC)

Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).

Pedane a terra

Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.

Pontili

Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.

Profondità della spiaggia (PS)

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.

Sensibilità Ambientale (SA)

Definita in funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (area demaniale e contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. Classificata in elevata, media e bassa.

Spiaggia Libera (SL)

Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.

Spiaggia Libera con Servizi (SLS)

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte – mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

Stabilimento Balneare (SB)

Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico - produttive.

Struttura Precaria

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

Struttura Stabile

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.

Servizi minimi di spiaggia

Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco – bar, la direzione, i servizi igienico – sanitari, le docce, il primo soccorso.

Struttura ombreggiante

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

Unità Fisiografica (UF)

L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

CAPO II

RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO COSTIERO

[Art. 6] Ricognizione fisico-giuridica del Demanio marittimo

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4 delle *Norme tecniche di attuazione e indirizzi generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste* e specificato nelle *Istruzioni tecniche per la redazione del Piano Comunale delle Coste*, il PCC contiene la ricognizione fisico – giuridica del territorio costiero di propria competenza.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è relativa a:

- la individuazione lungo tutta la costa comunale delle Unità e Sub-unità fisiografiche definite nel PRC (tav. A.1.1);
- la individuazione lungo tutta la costa comunale dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti nel PRC (tav. A.1.2);
- la individuazione delle aree sottratte alla competenza comunale, ovvero le aree in consegna, ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall'art. 1 – comma 40 – della Legge 308/2004 (aree riservate alle forze dell'ordine, ai corpi militari, nonché ad altre amministrazioni pubbliche territoriali) (tav. A.1.3);
- la individuazione delle aree a rischio, così definite, secondo le classificazioni operate dal Piano di Assetto Idrogeologico (tav. A.1.4);
- la individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali; ossia tutte le aree e i beni tutelati dal Piano paesaggistico vigente (PPTR) in riferimento alla struttura idrogeomorfologica ed ecosistemica e ambientale (tav. A.1.5);
- Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali; ossia tutte le aree e i beni tutelati dal PPTR vigente in riferimento alla struttura antropica e storico-culturale (tav. A.1.6);
- la individuazione lungo tutta la costa comunale dei caratteri morfologici (tav. A.1.7);
- la caratterizzazione dei cordoni dunari (tav. A.1.8.);
- la individuazione delle opere di difesa e dei porti (tav. A.1.9);
- la individuazione delle aree demaniali già affidate in concessione, con l'indicazione, per ciascuna di esse, del periodo di validità della concessione, dei relativi dati di ubicazione, di superficie occupata, nonché di lunghezza del Fronte Mare (FM)(tav. A.1.10);
- la individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti (tav. A.1.11);
- l'analisi dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti (tav. A.1.12).

[Art. 7] Classificazione normativa (tav. A.1.2)

1. Il PCC assume la classificazione operata dal PRC della costa di Massafra in tre dei nove livelli previsti [dal più elevato, corrispondente al valore 1, al più basso corrispondente al valore 9] incrociando le caratteristiche di criticità all'erosione del litorale e di sensibilità ambientale:

- C2.S1 C2. Costa a media criticità; S1. Costa a elevata sensibilità ambientale;
- C3.S1 C3. Costa a bassa criticità; S1. Costa a elevata sensibilità ambientale;
- C2.S2 C3. Costa a media criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale.

2. Le classi di criticità condizionano il rilascio delle concessioni demaniali; le classi di sensibilità ambientale condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti.



Comune di
Massafra



3. Livello C2.S1 (Art. 6.2.4 NTA PRC)

Nelle zone classificate C2.S1 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio.

L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque da definirsi attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

4. Livello C3.S1 (Art. 6.2.7 NTA PRC)

Nelle zone classificate C3.S1 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalorati a livello locale la classificazione effettuata su base regionale.

Possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque definiti attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

5. Livello C2.S2 (Art. 6.2.5 NTA PRC)

Nelle zone classificate C2.S2 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio.

L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

[Art. 8] Zonizzazione della fascia demaniale marittima (tav. A.1.3)

1. La ricognizione giuridica della fascia demaniale di Massafra è stata effettuata in base al DPCM 21.12.1995 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 94 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12.06.1996) e agli elenchi ad esso allegati. Risultano esclusi dalla pianificazione costiera comunale:

- Aree in consegna alle varie Forze Armate: sono presenti aree Logistiche dell'Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza

2. Tutte le restanti aree demaniali costiere del territorio comunale di Massafra sono disciplinate del presente PCC.



Comune di
Massafra



[Art. 9] Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (tav. A.1.4)

1. Ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino, approvato in data 30.11.2005, di cui alla legge 183/1989 e smi, lungo la fascia demaniale del comune di Massafra risultano sottoposte allo stesso PAI:

- le aree ad alta pericolosità idraulica, così come definite e disciplinate dall'art. 7 delle NTA del PAI;
- le aree a bassa pericolosità idraulica, così come definite e disciplinate dall'art. 9 delle NTA del PAI.

2. Eventuali aggiornamenti della aree cartografate dal PAI - *Piano di Assetto Idrogeologico* (aree a pericolosità idraulica o geomorfologica) e del reticolo idrografico, modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con le stesse aree e gli stessi elementi riportati negli elaborati del PCC.

[Art. 10] Aree naturali protette e dei vincoli ambientali (tav. A.1.5)

1. Ai sensi del Dlgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia, nonché della LR 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", del DM 95/2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE", lungo la fascia demaniale del comune di Massafra, oltre i Territori costieri (art. 142 l. a del Dlgs 42/2004 normati dall'art. 45 delle NTA del PPTR) rientrano in questa categoria le seguenti aree:

- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblica (BP), risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 l. c) del Dlgs 42/2004, normati dall'art. 46 delle NTA del PPTR;
- Aree soggette a vincolo idrogeologico (UCP) così come definito e disciplinato dall'art. 44 delle NTA del PPTR;
- Cordoni dunari (UCP) così come definito e disciplinato dall'art. 56 delle NTA del PPTR;
- Boschi (BP) risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 comma 1 lett. g) del Dlgs 42/2004, normati dall'art. 62 delle NTA del PPTR
- Area di rispetto dei Boschi (UCP) così come definite e disciplinate dall'art. 63 delle NTA del PPTR;
- Siti di rilevanza naturalistica (UCP) così come definite e disciplinate dall'art. 73 delle NTA del PPTR;

2. Non sono comprese in tali perimetrazioni le esclusioni dalla tutela statale individuate dal Comune di Massafra relative alle ZTO A e B del Programma di Fabbricazione vigente ex art.142, comma 2 lett.a del Dlgs 42/2004.

3. Eventuali aggiornamenti o nuove perimetrazioni rinvenienti dalla ricognizione delle categorie di cui all'art 142 del Dlgs 42/2004, a seguito di formale condivisione con Soprintendenza e Regione, modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con detti beni, riportati negli elaborati del PCC.

4. Eventuali aggiornamenti dei perimetri delle aree protette, SIC o ZPS, modificano i perimetri degli ambiti vincolati, coincidenti con detti elementi riportati negli elaborati del PCC.

[Art. 11] Aree sottoposte a vincoli territoriali (tav. A.1.6)

1 Ai sensi del Dlgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia, lungo la fascia demaniale del comune di Massafra risultano sottoposte a vincoli territoriali le seguenti aree:

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (BP) risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 136) del Dlgs 42/2004, normati dall'art. 79 delle NTA del PPTR;



Comune di
Massafra



2. Eventuali aggiornamenti dei perimetri o nuove individuazioni di elementi definite dallo strumento urbanistico comunale, modificano i perimetri degli ambiti vincolati coincidenti con detti beni, riportati negli elaborati del PCC.

BOZZA

CAPO III

INDIRIZZI PROGETTUALI PER LA COSTA

[Art. 12] Finalità

1. Per perseguire le finalità richiamate all'art. 2 il PCC disciplina le aree demaniali a partire dalla definizione di una strategia complessiva per l'intera fascia costiera, finalizzata a mettere in coerenza e integrare i diversi usi inerenti la costa e lo spazio retrocostiero.
2. La strategia per la costa assume come riferimenti la "gestione integrata della costa" di cui alla LR 17/2015 e il progetto strategico "Paesaggi costieri" del PPTR, nonché gli indirizzi dell'Amministrazione comunale di cui Del CC n. 89 del 19.09.2013 e seguenti.

[Art. 13] Principi generali per il progetto della costa

1. La costa va intesa come un *nuovo spazio pubblico*; nuovo sia per quantità di spazio che si aggiungerà al sistema delle dotazioni, sia per natura perché andrà inteso come una nuova tipologia di spazio pubblico, non riconducibile alle tradizionali categorie di attrezzature e standard.
2. Lo spazio pubblico della costa, dovrà essere integrato e coerente con le caratteristiche identitarie, gli usi e le necessità delle parti urbane e rurali che vi si affacciano.
3. Lo spazio pubblico della costa dovrà quindi essere caratterizzato da *continuità* e *diversità*: continuità nel garantire il diritto di accesso e alla fruizione sostenibile alla costa e al mare da parte di tutti, anche attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili e/o promiscui a percorrenza lenta; diversità nell'offrire spazi e usi coerenti con gli ambiti che sulla costa si affacciano.
4. Gli indirizzi progettuali per la costa sono articolati nei seguenti obiettivi generali e specifici:
 - 4.1 *Riconoscere e valorizzare la forma della costa*, ovvero, le peculiarità ambientali e paesaggistiche, le visuali e le forme d'uso nonché le caratteristiche morfologiche. Infatti a ciascuna forma si possono associare modalità di valorizzazione:
 - La costa come luogo delle passeggiate;
 - La valenza naturalistica come luogo da preservare e punto di partenza per nuovi percorsi per la fruizione, da ottenere attraverso la riqualificazione paesaggistica.
 - 4.2 *Garantire l'accessibilità e la fruibilità della costa*, ovvero potenziare il sistema degli accessi alla litoranea e riorganizzare le sedi stradali a favore della mobilità sostenibile, pedonale e ciclabile, in base alle diverse componenti:
 - la *linea ferroviaria litoranea*, per la quale si prevede il rafforzamento della sezione e l'utilizzo di stazioni di interscambio lungo la litoranea che collega Taranto con Metaponto;
 - i *percorsi ciclopedonali*, da attuare attraverso un sistema integrato con la struttura ecosistemica ed ambientale,
 - gli attraversamenti ferroviari pedonali;
 - le *aree attrezzate per parcheggi pubblici e spazi verdi a servizio della costa*, da reperire fuori dall'area demaniale. Un sistema di interscambio tra mobilità privata e pubblica deve essere previsto nell'area retrodemaniale costituito da aree attrezzate a parcheggio per i mezzi privati e una rete di mobilità pubblica su gomma che consenta di raggiungere gli attraversamenti ferroviari passando all'interno dell'area pinetata attraverso percorsi permeabili possibilmente esistenti.



Comune di
Massafra



5. Le previsioni del PCC di cui al presente articolo si integrano con i programmi del Comune per le opere pubbliche.

BOZZA

CAPO IV

ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

[Art. 14] Zonizzazione del Demanio

1. La zonizzazione del demanio e ogni altra previsione del PCC è stata elaborata in coerenza con le finalità, i principi e gli indirizzi progettuali.

2. Le quote relative ai parametri di concedibilità sono garantite rispetto all'intera costa utile (CU) in coerenza con le prescrizioni del PRC all'art.5.3 delle NTA.

3. Il PCC, sulla base delle analisi di cui al precedente Capo II, individua nell'ambito del proprio territorio costiero gli elementi utili alla definizione del progetto mediante:

- la classificazione della costa, rispetto alla "linea di costa utile" (tav. B.1.1);
- la individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione (tav. B.1.2);
- la individuazione delle aree di interesse turistico ricreativo (tav. B.1.3);
- la individuazione dei percorsi di connessione (tav. B.1.4.);
- la individuazione delle aree con finalità turistico - ricreative diverse da SB e SLS (tav. B.1.5)
- la individuazione delle aree con finalità diverse (tav. B.1. 6)
- la individuazione delle aree vincolate (tav. B.1.7)
- l'individuazione del sistema delle infrastrutture pubbliche (tav. B.1.8)

[Art. 15] Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della "linea di costa utile" (Tav. B.1.1)

1. Si definisce "Linea di costa di competenza della pianificazione costiera comunale (PCC)" la costa individuata al netto delle porzioni escluse dalla pianificazione comunale (come da tav. A.1.3) consistenti nelle aree occupate dall'Aeronautica Militare e dalla Guardia di Finanza. La lunghezza della costa totale del territorio comunale di Massafra è di 6,58 Km, di cui 6,31 km sono di competenza della pianificazione costiera.

2. Si definisce "Linea di costa utile" (CU) - lunga 3,7 Km, pari al 56,23 % della lunghezza della costa totale del territorio comunale e al 58,63 % della costa di competenza del PCC – la porzione di costa al netto della parte non utilizzabile o non fruibile ai fini della balneazione (falesie, aree oggetto di divieto di balneazione per forme di inquinamento accertato, compresi quelli prescritti dal Ministero della Salute nel suo rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione), di quella portuale e di quella rinveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.

[Art. 16] Aree con divieto assoluto di concessione (Tav. B.1.2)

1. Si definiscono "Aree con divieto assoluto di concessione" tutte le aree in cui, per la salvaguardia o necessità di sicurezza delle stesse, il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è assolutamente vietato.

2. In accordo con quanto previsto dall'art. 14 comma 1 della L.R. 17/2015, nonché dall'art 5.2 delle NTA del PRC, il Piano ha classificato ogni categoria di tutela prevista dagli strumenti sovraordinati (Piano di Assetto Idrogeologico, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) e incidente sull'area demaniale, di cui rispettivamente agli elaborati grafici A.1.4. *Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Piano di Assetto idrogeologico)*, A.1.5 *Individuazione delle aree protette e dei vincoli ambientali* e A.1.6. *Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali*.

Pertanto le aree con divieto assoluto di concessione per il territorio di Massafra sono così identificate:

- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblica, risultato della perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 l. c) del Dlgs 42/2004, normati dall'art. 46 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con Del GR n. 176 del 16.2.2015
- Aree ad alta pericolosità idraulica AP, normate dall'art.7 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico approvato con Del CI dell'Autorità di Bacino della Puglia del 30.11.2005, di cui alla legge 183/1989 e smi;
- Cordoni dunari, normati dall' art.56 NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con Del GR n. 176 del 16.2.2015;
- Boschi, normati dall'art. 62 NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con Del GR n. 176 del 16.2.2015;
- Aree umide, normati dall'art. 65 NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con Del GR n. 176 del 16.2.2015;
- tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15 m così come previsti dall'art.52 delle NTA del PRC.

3. In merito alle fasce di rispetto di cui al medesimo art. 5.2 delle NTA del PRC, in considerazione della nota prot. 0002838 del 02.02.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione – Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Demanio costiero e portuale della Regione Puglia, che dichiara che *“la fascia di rispetto di cui all'art. 14 comma 1 della LR 17/2015 ha una valenza pianificatoria diversa da quella così come definita dalle NTA del Piano Paesaggistico Regionale vigente, dal quale si discosta per tipologia di tutela”*, il Piano ritiene che le norme di tutela degli strumenti sovraordinati di cui al comma 2 siano idonee a garantire una adeguata gestione delle attività sul litorale. Quindi il piano non ha ritenuto di aggiungere ulteriori fasce di rispetto alle aree individuate come non concedibili ai sensi dell'art. 14 della Lr 17/2015.

[Art. 17] Aree di interesse turistico-ricreativo (Tav. B.1.3)

1. Si definiscono “Aree di interesse turistico-ricreativo” tutte quelle aree per finalità turistico - ricreative, destinate a:

- Stabilimenti Balneari (SB)
- Spiagge Libere con Servizi (SLS)
- Spiagge libere (SL)

2. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, in coerenza con l'art.5.3 delle NTA del PRC, il PCC definisce i parametri di concedibilità per le aree di interesse turistico-ricreativo, ovvero:

- La quota massima di costa concedibile per Stabilimenti Balneari (SB) deve essere non superiore al 40% del totale della CU di cui all'art. 23;
- Una quota non inferiore al 60% del territorio demaniale marittimo è riservato alle Spiagge Libere (SL);
- Una quota non superiore del 40% delle Spiagge Libere (SL) deve essere riservato alle Spiagge Libere con Servizi (SLS), che corrisponde a un parametro di concedibilità non superiore al 24% della CU di cui all'art.23.

Il PCC definisce tali parametri in riferimento alla totalità della Costa Utile così come individuato all'art.15:

- il 40 % della CU da destinarsi a Stabilimenti Balneari (SB), pari a 1,48 km;
- il 21,62 % della CU da destinarsi a Spiaggia Libera con Servizi (SLS), pari a 0,8 km;
- il 38,37 % della CU da destinarsi a Spiaggia Libera utile (SL), pari a 1,42 km.



Comune di
Massafra



3. Ai fini della modalità di individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo in considerazione della conformazione morfologica della costa e ai fini di garantire un uso e una gestione flessibili della fascia demaniale, il PCC non individua i singoli lotti da concedersi per SB e SLS, bensì aree nei quali potersi individuare i lotti concedibili in funzione della conformazione morfologica nonché delle caratteristiche di assetto delle attività turistico ricreative, sempre nel rispetto dei limiti di Fronte Mare (FM) stabiliti dalla normativa.

Per ciascuna di tali aree, i criteri per la definizione dei singoli lotti concedibili e degli spazi di connessione (FO e FP), comunque nel rispetto dei limiti dimensionali definiti dalla normativa saranno stabiliti nei bandi di assegnazione delle relative concessioni.

[Art. 18] Percorsi di connessione (Tav. B.1.4)

1. Si definiscono “Percorsi di connessione” tutte le aree di raccordo e di connessione tra le aree di interesse turistico ricreativo, ovvero le fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso.

2. Data la natura della costa e quindi della zonizzazione prevista dal Piano, che non individua ambiti per singole concessioni, bensì aerali, le indicazioni relative alle FO e alle FP1, FP2 e FP3 saranno individuate all’interno del bando di assegnazione delle relative concessioni, precisando tali elementi per ciascuna area in funzione della conformazione morfologica nonché delle caratteristiche di assetto delle attività turistico ricreative che possono venire a determinarsi anche a partire dalle proposte dei privati, sempre nel rispetto dei limiti di Fronte Mare (FM) stabiliti dalla normativa.

[Art. 19] Aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS (Tav. B.1.5)

1. Si definiscono “Aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS”, nell’ambito delle “aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall’ambito della pianificazione costiera comunale”, di cui al punto A.1.3 lettera f (ivi incluso l’ambito territoriale disciplinato con provvedimento ex art. 34 Codice della Navigazione, con riferimento a pertinenze, aree e opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi soggetta al regime della concessione ex art. 36 Codice della Navigazione di competenza comunale), le aree destinate a:

- a. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio
- b. noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- c. strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- d. esercizi commerciali;
- e. servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;
- f. punti di ormeggio.

3. Il Piano individua le aree per concessioni relative ad attività con finalità ricreative diverse da SB e SLS:

- nelle strutture già oggetto di concessione per tali attività;
- nei tratti di costa per SL;

[Art. 20] Aree con finalità diverse (Tav. B.1. 6)

1. Si definiscono “Aree con finalità diverse”, nell’ambito delle “aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall’ambito della pianificazione costiera comunale”, di cui al punto A.1.3 lettera f (ivi incluso l’ambito territoriale disciplinato con provvedimento ex art. 34 Codice della Navigazione, con



Comune di
Massafra



riferimento a pertinenze, aree e opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi soggetta al regime della concessione ex art. 36 Codice della Navigazione di competenza comunale), le aree destinate a:

- a. strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;
- b. cantieristica navale;
- c. impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca;
- d. uso agricolo;
- e. altro uso produttivo o industriale;
- f. altro uso commerciale;
- g. servizi di altra natura;
- h. altro uso in concessione.

2. Il Piano individua e disciplina sul territorio costiero di Massafra la sola tipologia altro uso commerciale destinato a parcheggi.

[Art. 21] Individuazione delle aree vincolate (Tav. B.1.7)

1. Si definiscono "Aree vincolate" tutte quelle zone di interferenza tra i vincoli presenti sul territorio e le tipologie rinvenienti dalla zonizzazione del Demanio costiero, ovvero tutte quelle aree della fascia costiera demaniale il cui utilizzo, per qualsiasi scopo, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente/Ufficio preposto alla loro tutela. Sono costituite da quei tratti di costa sottoposti a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico, in quanto dotati di caratteristiche intrinseche che richiedono specifiche limitazioni d'uso e trasformazione. Tali limitazioni d'uso e trasformazione non sono soggette a indennizzo né a decadenza.

3. Tali aree sono individuate nelle tavole A.1.4, A.1.5 e A.1.6 ad esclusione delle aree con divieto assoluto di concessione individuate nella tav. B.1.2.

4. Per tutte le categorie di tutela che non rientrano tra le aree a divieto assoluto di concessione, si prevede che per ogni intervento, comunque compatibile con quanto disposto dal PPTR per i "territori costieri", sia richiesta l'autorizzazione o il nulla osta alle autorità competenti.

5. Il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo e la variazione di quelle presenti è condizionata alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ente competente. Gli interventi in queste aree sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dalla pianificazione sovraordinata vigente.



Comune di
Massafra



6. Lungo la fascia demaniale del comune di Massafra rientrano in questa categoria le seguenti aree:

		PRC	PAI	PPTR	Concedibilità
Aree a media pericolosità idraulica	art 8 NTA PAI	1	1	x	1
Aree a bassa pericolosità idraulica	art 9 NTA PAI	1	1	x	1
Aree soggette a vincolo idrogeologico	art44 NTA PPTR	x	x	1	1
Area di rispetto dei Boschi	art. 63 NTA PPTR	x	x	1	1
Siti di rilevanza naturalistica	art. 73 NTA PPTR	x	x	1	1
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico	art. 79 NTA PPTR	x	x	1	1

7. I perimetri degli ambiti vincolati possono essere modificati a seguito di più precise ricognizioni territoriali e cartografiche, seguendo le procedure definite nelle normative di tutela sovraordinate.

8. In via generale, salvo maggiori e/o ulteriori vincoli rivenienti da leggi e/o strumenti urbanistici sovraordinati, è subordinato a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza l'utilizzo in concessione delle aree ricadenti nei tratti costieri per i quali l'art. 6.3 *Rilascio di nuove concessioni demaniali e rinnovo con variazioni* delle NTA del PRC ne prevede l'obbligo.

CAPO V

ATTIVITÀ E USO DEL DEMANIO MARITTIMO

[Art. 22] Utilizzazione delle aree demaniali marittime

1. I tratti di litorale possono essere concessi in uso per le finalità turistico-ricreative e/o per quelle comunque ammesse secondo le norme del presente Piano, mediante l'utilizzo esclusivo di strutture mobili e precarie sia orizzontali sia verticali, nel pieno rispetto delle specifiche tipologiche costruttive, delle relative caratteristiche dei materiali e dei colori, ai fini della cura dell'estetica, della uniformità nonché della qualità di inserimento paesaggistico-ambientale, descritte nelle presenti norme.

2. Le occupazioni di aree del demanio marittimo disciplinate dal presente Regolamento possono essere permanenti o temporanee.

3. Costituiscono occupazioni permanenti tutte quelle aventi carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti e la durata è disciplinata dall'art. 10 della L. n. 88/2001.

4. Sono temporanee le occupazioni e/o installazioni legate a esigenze temporalmente circoscritte.

5. Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.) di breve durata che comportino l'istallazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.

6. Nelle aree demaniali sono possibili attività per servizi pubblici o di interesse pubblico ex art. 34 Codice della Navigazione

[Art. 23] Prescrizioni sull'uso delle spiagge

1. L'uso delle spiagge è disciplinato dalle Ordinanze Balneari emesse annualmente dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto di competenza.

[Art. 24] Specchi acquei e imbarcazioni

1. Sulla fascia del demanio marittimo destinata al libero transito non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni, se non di quelle previste per il salvataggio.

2. Negli specchi acquei antistanti le strutture balneari, potranno essere autorizzate corsie di lancio per le imbarcazioni, surf e/o moto d'acqua, conformemente a quanto disposto dalle ordinanze comunale e dell'Autorità Marittima.

3. Le corsie di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza metri 20
- profondità 150 metri

- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli di 20 metri.
- Individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazioni

4. All'interno delle corsie di lancio è vietata la balneazione.

[Art. 25] Pulizia e manutenzione ordinaria dell'arenile

1. I lavori di manutenzione ordinaria dei complessi balneari debbono essere portati a termine entro il 30 maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva, salvo quanto previsto da apposita ordinanza in materia.

2. I lavori di pulizia e di livellamento della spiaggia debbono essere ultimati entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo quanto previsto da apposita ordinanza in materia.

3. A prescindere dalla manutenzione straordinaria delle aree demaniali libere all'inizio di ogni stagione, che è a carico del Comune, ciascuna struttura concessa ha l'obbligo della manutenzione della propria fascia di litorale: il Comune e gli Enti preposti vigilano sull'osservazione di tali norme.

4. Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere quotidianamente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, delle zone di libero transito e alla pulizia dello specchio acqueo antistante, e gestendo i rifiuti rimossi secondo la normativa vigente in materia.

5. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative e in generale dall'esercizio dell'impianto balneare disponendo in particolare la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuto.

[Art. 26] Sistemazione invernale delle spiagge e attività invernali sulle spiagge

1. Una volta terminata la stagione balneare ciascun concessionario dovrà provvedere allo smontaggio degli elementi (cestini, coperture, percorsi pavimentati, giochi ed elementi degli impianti sportivi, ombrelloni e sdraie, strutture per natanti e piste di atterraggio, chioschi e altre attrezzature collaterali), provvedere all'assetto delle piante (ove necessario) per la stagione invernale e alla protezione delle strutture precarie stabili tenuto conto del necessario assetto dell'insieme che deve comunque mantenere condizioni di decoro.

2. Tutte le strutture precarie stagionali dovranno essere evidenziate nel progetto di concessione, così come andrà evidenziato l'eventuale assetto invernale, comprese le opere di difesa per la vegetazione. Il Comune vigila sull'attuazione di tali direttive ingiungendo, ove necessario, ai concessionari la sistemazione di un assetto di decoro con materiali e tecniche adeguate, previa diffida di decadenza delle concessioni amministrative.

3. Possono, inoltre, rimanere in funzione aree attrezzate per giochi e attività sportive. Le correlate attività di somministrazione rimarranno aperte secondo normativa vigente.

4. Chioschi, bar e servizi igienici in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio, a uso degli stabilimenti balneari, potranno rimanere sull'arenile durante la stagione invernale a condizione che vengano mantenuti nel rispetto dei criteri estetici, di salvaguardia ambientale, decoro e in sicurezza.
5. Le strutture situate in ambiti soggetti a eventuali eventi meteomarinici critici, dovranno essere smontati entro il 31 ottobre.
6. Durante il periodo invernale, le aperture dei chioschi (porte, finestre, passatoie e/o simili) potranno essere sigillate con l'impiego di materiali consoni che ne garantiscano il decoro. È vietato l'uso di materiali di recupero.
7. È vietato, in qualsiasi momento dell'anno, effettuare la chiusura, con tamponamenti verticali, di tettoie, dehor, gazebo e altre strutture aperte ed è vietato il loro utilizzo come depositi.
8. Tutte le strutture di protezione invernale, ancorché precarie, devono garantire il libero accesso alla battigia da parte di terzi.
9. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale le attività relative alle concessioni demaniali non sono in esercizio, i titolari di concessione devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno bimestrale e in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (1° novembre, 8 dicembre, Natale, Pasqua, periodo 25 aprile – 1° maggio ecc.).
10. Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal 1° marzo, salvo eventuali divieti in conseguenza di opere di ripascimento effettuate per iniziativa comunale ovvero altre pubbliche necessità.
11. I lavori inerenti l'arenile e il risanamento delle scogliere dovranno essere effettuati al di fuori della stagione balneare così come regolamentata da apposita ordinanza in materia.

[Art. 27] Aree oggetto di concessione

1. Le aree oggetto di concessione possono ospitare:

- a. Stabilimenti Balneari (SB)
- b. Spiagge Libere con Servizi (SLS)
- c. attività con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS
- d. attività con finalità diverse dalle turistico-ricreative

Le categorie di cui ai precedenti punti a e b sono attività legate alla balneazione, e per esse valgono i seguenti commi 2-8. Le categorie di cui ai precedenti punti c e d sono attività non strettamente finalizzate alla balneazione e per esse valgono le disposizioni di cui ai successivi commi 9 e 10.

2. Per Stabilimento Balneare si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreative.

- 3.** Per Spiaggia Libera con Servizi si intende l'area demaniale in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione a ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, in cui almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare resta libero da ogni attrezzatura del gestore.
- 4.** La singola area in concessione non deve avere un fronte mare inferiore a ml 20 e superiore a ml 150.
- 5.** Nelle aree concedibili deve sempre essere prevista e assicurata l'esistenza di fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (**FO**), destinate a garantire il libero passaggio in particolare tra due concessioni contigue, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso. Essa ha una larghezza non inferiore a 5 m. La pulizia e la loro infrastrutturazione con materiali adeguati, che comunque non apportino alcuna modifica permanente allo stato dei luoghi, sono posti a carico dei concessionari confinanti, il cui obbligo è da indicarsi nell'atto concessorio, compresi la modalità e i tempi di realizzazione.
- 6.** Nelle aree concedibili deve prevedersi e assicurarsi l'esistenza di 3 fasce parallele (**FP**) alla battigia [mare] a cui corrispondono specifiche funzioni.
- La prima (**FP|1**) di profondità teorica pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia Questa fascia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia; essa deve essere tenuta libera da qualsiasi impianto o attrezzatura non finalizzata al salvataggio
 - la seconda (**FP|2**) va dalla fascia FP|1 sino a ridosso degli stabilimenti balneari Questa fascia è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio;
 - la terza (**FP|3**) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane. Questa fascia è destinata alla localizzazione dei manufatti ammissibili, del verde (con l'impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero transito, anche ciclabile.
- 7.** Al fine della uniformità e della transitabilità con mezzi di soccorso, le caratteristiche costruttive delle pedane, da ubicarsi nella fascia FP|3 e FO, devono rispettare le presenti norme.
- 8.** L'uso delle fasce di spiaggia FP|1, FP|3 e FO è sempre libero e gratuito.
- 9.** Per attività con finalità turistico-ricreative diverse, da posizionare oltre la fascia di arenile, si intendono:
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio
 - noleggio di imbarcazioni e natanti in genere
 - strutture ricettive e attività ricreative e sportive
 - esercizi commerciali
 - servizi di altra natura e conduzione di strutture a uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione
 - punti di ormeggio
- 10.** Per attività con finalità diverse dalle turistico ricreative, da posizionare oltre la fascia di arenile, si intendono:
- strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari

- cantieristica navale
- impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca
- pratiche - uso agricolo
- altro uso produttivo o industriale
- altro uso commerciale
- servizi di altra natura
- altro uso in concessione

[Art. 28] Aree non oggetto di concessione

1. Sono aree non oggetto di concessione:

- Spiaggia Libera (SL)
- Aree Complementari (AC).

2. Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.

3. Le Aree Complementari sono quegli spazi su cui è prevista l'allocazione di pubblici servizi di supporto al turismo. Si distinguono in:

- aree destinate a parcheggio (AC/1),
- aree destinate al verde pubblico (AC/2),
- aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3),
- aree destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4).

[Art. 29] Requisiti e caratteristiche degli Stabilimenti Balneari (SB)

1. Per stabilimento balneare si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreativo.

2. Gli stabilimenti balneari posseggono i seguenti requisiti in accordo con le indicazioni delle presenti norme: *obbligatori*

- a. delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare;
- b. servizio d'accoglienza - gestione dell'attività (direzione)
- c. punto di ristoro di superficie;
- d. area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
- e. attrezzature da spiaggia - servizio completo per la balneazione (ombrelloni, sdraio, lettini ecc.) - posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;
- f. cabine destinate a spogliatoio;
- g. servizi igienico-sanitari;

- h. docce all'aperto;
- i. sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso e assistenza ai bagnanti assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
- j. un percorso perpendicolare alla battigia, ogni 150 metri, presso il quale è predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili;
- k. pavimentazioni per percorsi pedonali e di stazionamento;
- l. pedane in legno poggiate in precario sulla sabbia per la sosta, il solarium e i necessari camminamenti pedonali all'interno dell'area in concessione, anche al fine di rendere sicura la permanenza dei bagnanti;
- m. strutture amovibili e precarie per agevolare l'accesso al mare (scalette, pontili e altro);
- n. sorveglianza in mare a opera di bagnini qualificati e tutto il necessario equipaggiamento per il salvamento nel rispetto delle ordinanze balneari in vigore;
- o. la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno.
- p. la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene e idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi;
- q. la pulizia delle aree limitrofe a quella in concessione per una larghezza non inferiore a m. 30 su ciascun lato per tutto il periodo di apertura dell'attività.
- r. la riserva di posti auto per persone diversamente abili, ai sensi della normativa vigente, nell'eventualità che nell'area in concessione, o in un'area di pertinenza dello stabilimento, vi sia un parcheggio.

facoltativi:

- a. chiosco-bar o struttura simile destinata alla somministrazione di alimenti e bevande con annesso spazio ombreggiato per la consumazione;
- b. area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
- c. servizi di intrattenimento e pubblico spettacolo compatibili con la struttura balneare;
- d. rimessaggi destinati al ricovero delle attrezzature balneari;
- e. volumi tecnici di dimensione strettamente necessaria e sufficiente a ospitare gli impianti a cui sono destinati;
- f. opere accessorie, tra cui:
 - elementi di arredo urbano;
 - spazi all'aperto per attività ginniche e relax e vasche idromassaggio;

3. La percentuale massima di superficie pavimentata non potrà superare il 20% dell'area concessa e con una superficie totale ammissibile non superiore a mq 250.

4. I manufatti, da realizzare inderogabilmente in conformità con le tipologie costruttive, i colore e i materiali specificati nelle presenti norme, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non possono superare i seguenti limiti:

- massimo 5% dell'area per concessioni fino alla consistenza di mq. 2.000;
- massimo 8% per la consistenza compresa tra mq. 2.001 e 5.000;
- massimo 9% per la consistenza superiore a 5.001, fino a un massimo di mq. 10.000.

5. I manufatti devono essere allocati nelle vicinanze dell'ingresso all'area in concessione e comunque il più distante possibile dalla battigia ed essere disposti preferibilmente con la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre al minimo l'ostacolo alla libera visuale del mare e in modo comunque da non creare una barriera visiva superiore al 15% del fronte mare concesso.

6. In ogni caso la realizzazione delle strutture a servizio dello stabilimento devono presentare oggettive caratteristiche di eco-compatibilità, sia sotto il profilo del rispetto dell'ambiente, sia sotto il profilo del risparmio delle risorse idriche, delle risorse energetiche, sia sotto il profilo della razionalità delle modalità gestionali.

7. È fatto obbligo ai gestori degli stabilimenti balneari:

- a. di esporre in luogo ben visibile dagli utenti copia dell'ordinanza regionale e dell'Ufficio circondariale marittimo competente, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi;
- b. di installare sull'area in concessione un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti;
- c. di assicurare assistenza continua agli utenti per tutte le attività consentite sull'area in concessione;
- d. mettere in sicurezza tutta l'area al fine di evitare situazioni di pericolo per l'utenza.

8. È vietata l'apposizione di cartelli e/o autonomi manufatti pubblicitari.

9. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi

Devono essere altresì realizzate le più ampie e agevoli condizioni di accesso al pubblico, evitando, percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o che lo inducano a sentirsi in dovere di richiedere un servizio a pagamento.

10. Le spiagge, il mare e le strutture di servizio, ove tecnicamente possibile, devono essere rese accessibili alle persone diversamente abili, nel rispetto della 05/02/1992 n. 104 e ogni altra normativa in materia, sempre compatibilmente con la geomorfologia del sito.

11. I concessionari, cui è riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di

ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-soccer ecc.) assumendo le precauzioni necessarie a evitare nocimento ai bagnanti e ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco.

12. Nelle aree demaniali in concessione relative agli stabilimenti balneari è possibile svolgere manifestazioni sportive e ricreative, giochi spettacoli ecc. con una durata di 30 gg. rinnovabili nell'arco della stagione, che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti semplicemente poggianti sull'arenile, con una superficie massima di copertura pari al 5% della concessione, che tassativamente dovranno essere rimosse a fine stagione ovvero entro il 30 settembre.

Per l'installazione di tali manufatti non dovrà essere mutato l'andamento naturale del terreno. Le richieste relative alla prescritta autorizzazione comunale, devono pervenire all'Ente almeno 15 giorni prima dell'installazione e/o dell'evento, corredate dei relativi nulla osta.

13. I concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività.

Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti.

Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di esposizione acustica.

[Art. 30] Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere con Servizi (SLS)

1. Per spiaggia libera con servizi si intende l'area demaniale in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione a ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, in cui almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare resta libero da ogni attrezzatura del gestore.

2. Le Spiagge Libere con Servizi posseggono i seguenti requisiti minimi in accordo con le indicazioni delle presenti norme:

- a. servizi di assistenza;
- b. servizi igienici;
- c. servizi di pulizia;
- d. servizi di salvataggio;
- e. un percorso perpendicolare alla battigia.

3. Per i servizi minimi obbligatori, per le strutture, per i divieti valgono tutte le disposizioni dettate per gli stabilimenti balneari, con la precisazione che nell'area da lasciare libera alla pubblica fruizione possono essere allocate apposite pedane in legno al fine di agevolare la sosta e il solarium per gli utenti, ma senza la posa di ombrelloni o altre strutture e/o servizi a pagamento.

4. Devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
5. La superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere i 50 mq di superficie coperta.
6. Tutte le strutture di facile rimozione devono essere realizzate preferibilmente in legno e devono essere poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo verde.
7. Al concessionario è data la possibilità di noleggiare ombrelloni e sedie a sdraio nonché di erogare altri servizi complementari a pagamento, nonché di realizzare sull'area demaniale altre iniziative funzionali alla distribuzione di servizi minimi per l'esercizio di attività turistico-ricreative (quali quelli relativi alla realizzazione di piccoli spogliatoi e di chioschi di servizio, e di aree attrezzate per il gioco, che siano in toto amovibili).
8. L'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso. Non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazioni dei servizi e delle attrezzature.
9. Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach volley, noleggio pattini ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di ingresso in acqua. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione.
10. Nelle spiagge libere con servizi possono essere ubicati impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.
11. Sulle vie di accesso alla spiaggia libera con servizi, presso le strutture di servizio devono essere affissi adeguati cartelli che riportino:
 - a. la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia;
 - b. le norme fondamentali contenute nell'ordinanza degli enti competenti per la disciplina delle attività balneari;
 - c. i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della libera e pubblica fruizione del tratto di costa;

- d. i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente;
- e. le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
- f. gli uffici dell'amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici e orari di apertura.
- g. cartelli devono essere scritti in anche in lingua inglese, francese e tedesca.

[Art. 31] Requisiti e caratteristiche delle Spiagge Libere (SL)

1. Si intende per Spiaggia Libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione secondo le normative prescritte e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

2. La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole e al mare.

Nella spiaggia libera è solo consentita la sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.

3. Sulle spiagge libere non è consentito:

- offrire servizi balneari a pagamento, il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzatura (lettini, sdraio, sedie ed ombrelloni), o realizzare strutture in cui sia esercitata attività commerciale di qualsiasi tipologia;
- per la posa degli ombrelloni non è possibile richiedere alcun corrispettivo e al calare del sole non potrà essere lasciata alcuna struttura ombreggiante o suppellettile;
- il transito e la sosta con automobili e in genere con mezzi meccanici se non finalizzata alla pulizia ed in ogni caso sempre in orari compatibili con la balneazione;
- campeggiare con tende e altre attrezzature o installazioni nonché pernottare;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera;
- tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa tra le 13.00 e le 16.00.

4. Sulle spiagge libere l'Amministrazione Comunale si fa carico, in accordo con le indicazioni delle presenti norme:

- di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità
- di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con necessarie pavimentazioni e con apposite pedane mobili;
- di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo
- di installare sufficienti e idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità;

- della pulizia della spiaggia, fatte salve le aree limitrofe agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere con servizi, in cui il servizio è attribuito ai titolari delle relative concessioni;
- di dotare la spiaggia di cestini gettacarte-portarifiuti, almeno uno per ogni spiaggia di installare sufficienti postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti;
- di provvedere eventualmente alla piantumazione di piccole parti dell'area stessa con essenze mediterranee.

5. I servizi su tali aree, per criteri di economicità e una migliore organizzazione, potranno essere affidati dall'Amministrazione Comunale a terzi - privati o Associazioni - nel rispetto delle vigenti normative.

6. Negli spazi destinati a spiaggia libera il Comune dovrà prevedere un'area attrezzata per cani. In essa vengono messi a disposizione sacchetti per la raccolta delle deiezioni e una fontana di acqua fresca per rinfrescare gli animali. A richiesta degli organi addetti al controllo i proprietari dei cani devono necessariamente esibire il libretto delle vaccinazioni.

7. In tutte le zone destinate a spiaggia libera il comune potrà autorizzare per il periodo strettamente necessario all'evento, lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive temporanee organizzate dal comune o da esso patrocinate con la possibilità di installare manufatti accessori (tribune, servizi igienici mobili ecc.) dotati dei requisiti della facile rimovibilità e muniti delle necessarie certificazioni sulla conformità alle normative di sicurezza in materia di pubblico spettacolo, previa richiesta dell'Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 374/90.

8. Per tali interventi dovranno rispettarsi i seguenti parametri tecnici:

- la percentuale massima di superficie pavimentabile con materiale facilmente rimovibile dovrà essere contenuta nel 20% dell'area concessa e comunque mai superiore a mq. 250;
- la percentuale di superficie occupabile con volumi e coperture, escluse le sole tende in materiale tessile aperte lateralmente, dovrà essere contenuta nel 20% dell'area concessa e comunque mai superiore a mq. 250;
- l'altezza dei volumi e delle coperture dovrà essere contenuta in ml. 4,50;
- la barriera visiva, costituita dai volumi e dalle superfici coperte deve essere contenuta nel 25% del fronte dell'area concessa;
- non incidono sulla quantificazione dei precedenti parametri i palchi e le gradinate per spettatori realizzati con strutture portanti metalliche prefabbricate removibili;
- per la sicurezza dei frequentatori è possibile realizzare recinzioni che, in ogni caso, garantiscano almeno n. 2 liberi accessi laterali perpendicolari al mare, senza ostacoli, della larghezza minima di ml. 2,50. Per recinzioni che superano una lunghezza continua di m. 50,00, gli accessi laterali dovranno avere una misura minima di m. 5,00 ed il loro numero dovrà essere di volta in volta stabilito dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale in base alle necessità di ordine pubblico e di libera fruizione del litorale (comunque mai in numero inferiore a due).

Al termine della manifestazione ogni struttura o superficie pavimentata o recinzione o qualsiasi altro elemento dovrà essere rimosso e l'area dovrà tornare nello stato iniziale.

[Art. 32] Aree per attività complementari

1. Sono le aree che possono prevedere l'uso del demanio marittimo per i servizi pubblici o di interesse pubblico.

Tali servizi possono essere gratuiti a cura del Comune (ex art. 34 del Codice della Navigazione) oppure a pagamento a cura dello stesso Comune o di privati.

2. Si distinguono in:

- aree destinate a parcheggio
- aree destinate al verde pubblico
- aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso
- aree destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario.

3. Possono inoltre essere previsti:

- servizi di supporto all'attività balneare (tra cui servizio di salvataggio, informazione turistica, luoghi di relax, impianti terapeutici ecc. anche accorpati in un'unica struttura)
- esercizio durante la stagionale balneare del commercio
- servizi sociali legati al mondo giovanile e degli anziani
- strutture per le manifestazioni che potranno essere posizionate esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento della manifestazione

4. Per l'esercizio del commercio, esercitato in tali aree per limitati periodi di tempo nel corso della stagione balneare, la percentuale massima di superficie pavimentabile con materiale facilmente rimovibile dovrà essere contenuta nel 20% dell'area utilizzata e comunque mai superiore a mq. 250. È possibile installare i servizi igienici occorrenti.

Dovranno sempre essere lasciati ai lati dell'area due passaggi pedonali di almeno m. 5.00 di larghezza; nel caso di occupazione dell'area per almeno un fronte continuo di m. 50.00, dovrà essere previsto un ulteriore passaggio pedonale centrale di almeno m. 5.00 o più di uno a discrezione dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale.

5. Al fine di scongiurare un diffuso e massiccio utilizzo edificatorio delle aree demaniali, in una stessa area per "infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio" la superficie realizzabile per volumi e coperture è complessivamente pari a mq. 250 così come quella per pavimentazioni, al pari della barriera visiva che deve essere contenuta nel 25% del fronte dell'intera area, anche nel caso di più interventi separati.

Sarà compito dell'Amministrazione Comunale, per quanto possibile e nel caso di interventi proposti da diversi richiedenti, accorpare le volumetrie in un unico manufatto al fine di contenere l'ingombro visivo e planimetrico.



Comune di
Massafra



- 6.** L'Amministrazione Comunale è tenuta a mantenere a proprie cura e spese in perfetto stato di efficienza la segnaletica sia interna che esterna dei parcheggi, i dispositivi di sicurezza e provvedere affinché i parcheggi siano conservati puliti e decorosi.
- 7.** L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sul parcheggio.
- 8.** Le aree di sosta veicolare devono essere realizzate con fondo permeabile e delimitazioni in legno.
- 9.** Le specie vegetali per gli impianti a verde nella aree parcheggio devono essere appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene ed alloctone.

BOLLA

CAPO VI

CARATTERI DEGLI INTERVENTI

[Art. 33] Linee guida per vecchi e nuovi manufatti

1. Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative e alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione localizzati sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. Per manufatto deve intendersi ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia, quali:
 - a. cabine spogliatoi;
 - b. deposito sedie, ombrelloni e arredi di spiaggia;
 - c. chiosco per bar e ristoro;
 - d. servizi igienici;
 - e. docce;
 - f. primo soccorso;
 - g. guardiana
 - h. torretta.
3. Sono *strutture fisse* quelle che, pur avendo carattere di amovibilità, a fine stagione non sono rimosse.
4. Sono *strutture mobili* quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.
5. Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente durante la stagione balneare individuata dalla Regione. Le strutture mobili e precarie possono, a discrezione dell'operatore, essere mantenute per l'intera durata dell'anno, previa acquisizione dalle rispettive Autorità preposte di tutti i pareri relativi ai vincoli insistenti sulla zona interessata dall'intervento.
6. Le strutture e i manufatti devono essere di facile rimozione; realizzate con elementi modulari in legno sollevati dal suolo e assemblati con giunzioni a secco e integralmente recuperabili.
Sono "strutture di facile rimozione" le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.
7. La geometria dei manufatti previsti all'interno delle concessioni demaniali marittime deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, di forma planimetrica quadrata o rettangolare e copertura piana.
8. Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane lignee (piano di appoggio) previste come elementi di collegamento tra le diverse strutture di servizio presenti all'interno della concessione.

9. L'altezza massima dei volumi realizzati, in armonia alle norme igienico - sanitarie, non potrà superare i m. 3,50 m, comprese le strutture di protezione, dal piano ordinario della spiaggia.
10. Le coperture dei volumi realizzati possono essere utilizzate a solarium o spazi di sosta per ristori, con possibilità di installazione di solo ombrelloni per ombreggio e parapetti a giorno di protezione.
11. Sulle coperture sono escluse in tutti i casi le installazioni di serbatoi di accumulo d'acqua e altri elementi di impianti tecnologici. Ogni concessionario ha l'obbligo, nel tempo di 3 anni dall'approvazione delle presenti norme, di rimuovere i serbatoi e gli impianti tecnologici presenti sulle coperture.
12. Possono essere utilizzati per la realizzazione dei manufatti, delle pedane e dei sistemi di ombreggio, unicamente materiali di tipo naturale, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione. È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera.
13. Non sono ammessi interventi volti a realizzare, su area demaniale marittima, nuove opere fisse quali basamenti in calcestruzzo armato, scalinate, muretti di recinzione etc., fatte salve le opere di pubblico interesse.
14. Ciascuna struttura oggetto di concessione dovrà essere servita da acqua potabile, impianto di smaltimento reflui, corrente elettrica, di generatore di energia elettrica debitamente posizionati in modo da non creare pregiudizio per la quiete pubblica.
15. I manufatti devono essere asserviti da impianti tecnologici anch'essi di tipo precario.
16. Nel caso in cui le concessioni esistenti siano dotate di manufatti coerenti, nei materiali e negli aspetti compositivi, con le disposizioni del presente regolamento è loro facoltà mantenerne l'uso senza portare variazioni.

[Art. 34] Eco-compatibilità delle strutture balneari e della loro gestione

1. Il PCC promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ecosistema e di realizzare risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici).

L'eco-compatibilità delle strutture si realizza sia nella realizzazione delle opere e dei manufatti che nella loro gestione.

2. Le *opere* dovranno essere realizzate facendo ricorso solo ed esclusivamente:
- a opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
 - a soluzioni non invasive;

- c. a materiali ecocompatibili;
- d. a tecnologie leggere amovibili, facilmente adattabili sia nella realizzazione di elementi fuori terra che entro terra.

3. La *gestione* eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite tre differenti, e contestuali, strumenti d'azione:

- a. il risparmio delle risorse idriche;
- b. il risparmio delle risorse energetiche;
- c. le modalità gestionali.

Il risparmio delle risorse idriche ed energetiche si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi; l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili relativamente alle modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

4. Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato nei seguenti modi:

- attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici e, al contempo, che li inviti a un uso più parsimonioso del bene acqua;
- attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato;
- attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale per gli scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti.

5. Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto abbattendo i consumi e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua destinata ai servizi igienici, alle docce e al chiosco – bar – ristoro;
- installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, elettrodomestici di cat. AA ecc.

6. L'eco-compatibilità degli stabilimenti balneari e lo sviluppo sostenibile del turismo si realizzano anche ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti a informare l'utente e a sensibilizzarlo in merito all'esigenza di salvaguardare l'ambiente.

A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:



Comune di
Massafra



- la raccolta differenziata delle tipologie dei rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, medicinali di libera vendita ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi;
- la creazione di Info-Point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteomarine della zona, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole tali da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute;
- l'educazione ambientale mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza della dinamica dell'erosione costiera e sulla qualità delle acque.

7. I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano sono pertanto tenuti a modificare gli aspetti strutturali e organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali previsti.

8. Il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che concorrano al conseguimento delle predette finalità.

[Art. 35] Accessibilità

1. Tutte le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile:

- adotterà soluzioni idonee a permettere il superamento delle barriere architettoniche;
- doterà lo stabilimento balneare di un wc e uno spogliatoio per portatori di handicap.

2. Non potranno assentirsi le concessioni per le attività turistico-ricreative che non abbiano previsto la realizzazione di tali servizi.

3. A tal fine, il PCC nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, prevede parametri di valutazione in favore di progetti che favoriscano una migliore fruibilità delle strutture balneari ai soggetti diversamente abili.

[Art. 36] Recinzioni, delimitazioni e opere di contenimento

1. Le recinzioni di confine verso terra – la delimitazione della Fascia FP|3 - devono essere realizzate con strutture che non pregiudichino la visibilità verso mare.

Esse saranno realizzate con paletti in legno, di 10 cm di diametro, comunque orditi, dell'altezza massima di 1,50 mt.

2. Le recinzioni normali alla battigia che delimitano e identificano l'area in concessione, non devono costituire una barriera visiva. Esse saranno realizzate con struttura "a giorno" in legno: con singoli paletti in legno (max 90 cm fuori terra) collegati con un ricorso in corda (di 1.5 cm di diametro) di canapa passante all'interno dei

fori realizzati sui pali, e lunghezza della corda tra due pali di 2 m. Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.

3. Sono vietate le recinzioni con rete metallica e cordoli in cemento armato.

4. È altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento.

[Art. 37] Strutture ombreggianti

1. Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, di facile rimozione, che definisce spazi coperti e ombreggiati. Essa deve avere carattere stagionale o precario ed essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti, in modo tale da non precludere la vista del mare.

2. La consistenza assentibile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.

3. Tali elementi potranno essere realizzati con struttura portante in legno con copertura in stuoie di cannucciato, con stuoie e tende in idoneo tessuto in fibre naturali di colore bianco o neutro.

4. Nelle pedane colleganti le varie strutture di servizio e in corrispondenza dei box di servizio e degli spogliatoi è possibile prevedere pergolati in legno. Il pergolato deve essere realizzato con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco di Hmax di 3 mt, con struttura portante in legno. L'ombreggiatura del pergolato potrà essere realizzata in cannucciato o mediante l'inserimento di lamelle frangisole in legno inclinate o con tele in tessuti naturali color sabbia o altri colori neutri riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.

5. Nelle aree in concessione destinate a noleggio di ombrelloni, oltre al posizionamento di sdraio e lettini, è consentito l'uso di sistemi di ombreggio totalmente amovibili realizzati con struttura in legno. Tali ombreggi devono essere realizzati con modalità costruttive coerenti con quelle dei pergolati e dei sistemi di ombreggio posizionati all'interno dello stesso stabilimento, in modo da garantire una omogeneità estetica delle strutture.

[Art. 38] Camminamenti e pedane a terra

1. Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali (FP|2, FP|3 e FO) e anche ciclabili (FP|3) finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili, e ad assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili della spiaggia.

2. I camminamenti, da realizzarsi in legno atossico e/o materiale eco-compatibile, devono essere semplicemente appoggiati sull'arenile, senza alcun vincolo, e avere una consistenza complessiva funzionale

alle esigenze di cui sopra. La posa in opera non deve prevedere scavi o sbancamenti nel substrato che ne modifichino il profilo topografico

3. Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica aventi diametro di 5 cm sorretti da supporti in acciaio a intervallo di 50 cm.

4. In caso di eventuale realizzazione di impianti su sabbia i percorsi debbono essere adeguati a ragioni di facilità di accesso al mare e a criteri di sicurezza. Percorsi e pedane amovibili per l'accesso in acqua saranno realizzate in legno o in altro materiale ecocompatibile.

5. Sulla terra ferma possono, inoltre, essere posate pedane amovibili in legno o realizzate in altro materiale ecocompatibile, che esplicino funzione di sosta e solarium.

6. Le pedane saranno realizzate con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco, larghezza minima pari a 1,20 m e massima di 2 m. La posa in opera non deve prevedere scavi o sbancamenti nel substrato che ne modifichino il profilo topografico. L'assemblaggio deve essere effettuato esclusivamente con viti in acciaio inox, non verranno quindi utilizzati né collanti, né cemento. Ciò consentirà di rimuovere in ogni tempo la struttura, ripristinando lo stato naturale dell'arenile. Il sistema strutturale è composto da una orditura (correnti - tavole) in legno e tavolato carrabile in legno, poggianti direttamente sul terreno come quanto previsto dalle direttive vigenti.

7. La realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabili e antiscivolo. Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.

[Art. 39] Chioschi

1. All'interno delle aree scoperte oggetto di concessione è consentita la realizzazione, previa utilizzazione di strutture amovibili, di chioschi di servizio. Tali elementi saranno oggetto di autorizzazione previa redazione di apposito progetto che ne definisca la forma, le dimensioni e le caratteristiche costruttive, oltre che la destinazione d'uso, che rimane vincolante.

2. Per quanto riguarda i chioschi da realizzare o realizzati nelle spiagge libere attrezzate questi devono espletare solo funzioni di servizio e complementari ad attività di balneazione.

3. Le strutture previste per chioschi sono di due tipi:

- a. chioschi bar
- b. punti di ristoro

4. I *chioschi bar* sono finalizzati alla vendita di cibi e bevande confezionate. Le aree da rilasciare in concessione devono avere forma rettangolare e una superficie complessiva di 150 mq. Il chiosco per la

vendita di alimenti e bevande preconfezionate è costituito da struttura prefabbricata in legno certificato di dimensioni 4x4 mt, H max interna di 2.9 mt. Tali strutture non devono avere una superficie coperta superiore a 16 mq, in modo da garantire una superficie ombreggiata minima di 134 mq da destinare al posizionamento di sedie e tavoli. La struttura portante deve essere di tipo intelaiato data da pilastri lamellari di pianta quadrata (sezione 10x10 cm) disposti agli angoli e nella parte centrale, fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. L'intera struttura deve essere disposta su un tavolato in legno semplicemente appoggiato sulla spiaggia (rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo), in parte ombreggiato mediante l'inserimento di una tettoia in legno sorretta da pilastri di forma quadrata (20x20 cm) e dalla struttura stessa del chiosco.

5. I *punti di ristoro* sono finalizzati all'esercizio della ristorazione. Le aree da rilasciare in concessione devono avere forma rettangolare e una superficie coperta complessiva di 240 mq, altezza massima di 3,2 m, con pedana di appoggio rialzata di circa 1,0 m dalla superficie del suolo e fondata su pali infissi nel terreno. I chioschi per l'esercizio di ristorazione sono costituiti da struttura prefabbricata in legno certificato con superfici coperte di 100 mq. La restante superficie coperta può essere destinata a ombreggio e al posizionamento di sedie e tavoli. La struttura dei manufatti deve essere di tipo intelaiato data da pilastri lamellari di pianta quadrata (sezione 20x20 cm), fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. L'intera struttura deve essere disposta su una pedana di appoggio rialzata di circa 1,0 m dalla superficie del suolo e fondata su pali infissi nel terreno, ombreggiato mediante l'inserimento di una tettoia in legno sorretta da pilastri di forma quadrata (20x20 cm) e dalla struttura stessa del chiosco.

6. Per entrambe le tipologie la copertura deve essere realizzata preferibilmente piana.

7. Le pareti perimetrali, che andranno a occupare lo spazio tra i pilastri, devono essere realizzate mediante pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline o con l'inserimento di vetrate aventi intelaiatura in metallo dello spessore di 10 cm.

8. Il materiale di finitura superficiale esterna e interna dei chioschi deve essere in legno naturale certificato, di colore chiaro (abete, faggio, larice, castagno), e protetto da impregnante e/o vernice incolore previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo. L'interno del chiosco dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria. Gli arredi da utilizzare dovranno essere obbligatoriamente di materiali lignei; sarà quindi vietato l'utilizzo di materiali plastici.

9. L'accesso dovrà essere garantito da rampe di pendenza adeguata secondo le normative vigenti in materia (pendenza inferiore all'8%), per i portatori di handicap disposte nei prospetti laterali della struttura.

[Art. 40] Servizi igienico sanitari

1. I servizi igienico sanitari devono essere installati uno ogni cento ombrelloni, da non conteggiare nella percentuale di superficie coperta e pavimentata.
2. I servizi igienico sanitari devono essere distinti per maschi, femmine e diversamente abili, devono essere privi di ogni barriera architettonica, adeguatamente areati, comprendenti ciascuno almeno un wc, un lavabo, uno specchio e porta con chiusura dall'interno;
3. La tipologia da adottare per i servizi igienico sanitari deve avere carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco, con legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate.
La pedana lignea di appoggio deve essere rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo.
Le strutture sono posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare.
4. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).
5. Devono essere inoltre previste docce all'aperto, una ogni cento ombrelloni, dotate di piatto di raccolta, con erogazione di acqua fredda o calda, con possibilità di chiusura laterale con pannelli in legno dell'altezza massima di ml. 2,00 dal piano dell'arenile;
6. Laddove possibile gli impianti devono essere collegati alla rete fognaria comunale. In caso la rete fognaria non sia presente si predilige la delocalizzazione di vasche di raccolta all'esterno dell'area demaniale. In tutti gli altri casi si predilige la realizzazione di impianti di subirrigazione con vasche di svuotamento o in alternativa vasche Imhof.
7. Laddove possibile è auspicabile il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli usi previsti secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)

[Art. 41] Spogliatoi - cabine

1. Gli spogliatoi o cabine devono essere distinti per uomo e donna, prive di ogni barriera architettonica, costituite da locali chiusi, forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile sia dall'interno che dall'esterno. Essi possono anche essere dotati di doccia calda/fredda e relativo impianto tecnologico e sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue.
2. La superficie totale lorda non deve essere inferiore all'1% dei metri quadrati totali in concessione.

3. La tipologia da adottare per gli spogliatoi deve avere carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco, con legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. La pedana lignea di appoggio deve essere rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo. Le cabine e i corpi accessori sono posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare;
4. I moduli base, utilizzabili singolarmente o in batteria, sono 1,5x1,5m e 1,5x2m per il modulo per i diversamente abili. Esse avranno altezza superiore a 2,10 m e inferiore a 2,70 m
5. Le pareti perimetrali devono essere realizzate con pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline in tre pannelli ciechi e da un pannello-porta d'ingresso coronate da una copertura realizzata in compensato ad incollaggio marino con rivestimento in guaina ardesiata.
6. Le porte composte da contro telaio e anta devono essere realizzate con profili legno lamellare. Il tamponamento della metà superiore dell'anta viene effettuato con l'ovalina a effetto persiana mentre la metà inferiore con pannello pieno. Viene preferita l'apertura rivolta verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina e per facilitare l'accesso ai portatori di handicap.
7. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

[Art. 42] Box di servizio (per infermeria, per bagnini, per deposito, per guardiania)

1. Ogni struttura in concessione dovrà poter garantire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti secondo la disciplina della normativa di riferimento e quella sancita da apposito provvedimento comunale. A tale scopo sono necessari box-servizio destinati alle diverse attività di gestione dello stabilimento balneare, quali il servizio di guardiania, di infermeria, di deposito e di nolo natanti.
2. La tipologia da adottare per i box di servizio deve avere carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco, con legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. La pedana lignea di appoggio deve essere rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo.
3. I moduli base, utilizzabili singolarmente o in batteria, per i box di servizio avranno dimensioni standard con modulo 2x2 m e altezza massima di 2.8 m.
4. A seconda della diversa funzione viene ipotizzata una variazione delle aperture nei prospetti. Le porte d'ingresso sono composte da contro telaio e anta e devono essere realizzate con profili legno lamellare. Il tamponamento della metà superiore dell'anta viene effettuato con l'ovalina a effetto persiana mentre la metà inferiore con pannello pieno. Viene preferita l'apertura rivolta verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina.

5. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

[Art. 43] Torretta di avvistamento

1. Ogni struttura concessionata dovrà avere una torretta di avvistamento e di salvamento per poter garantire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti.

2. La torretta d'avvistamento e salvamento presenterà un impianto rettangolare di dimensioni massime di 1,6 x 2 m e un'altezza massima di 3,80 m. La struttura prefabbricata sarà realizzata con pali (7x7cm) e tavole in legno certificato del tipo compensato marino, posizionate e fissate a terra. Gli elementi accessori quali scaletta e sedili dovranno essere realizzati con pannelli smontabili e assemblabili in loco o in struttura prefabbricata purché esternamente sia rivestita preferenzialmente in legno.

L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico sanitaria.

La copertura a falda unica sarà realizzata in compensato a incollaggio marino ed il rivestimento sarà in guaina ardesiata.

3. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

[Art. 44] Verde ornamentale

1. All'interno della struttura balneare è possibile la messa a dimora di verde, anche di natura arbustiva sempre che tali sistemazioni si integrino con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare:

- nella fascia FP|3, in prossimità delle delimitazioni;
- nella fascia FP|2, prevalentemente nell'immediato intorno della "zona servizi".

2. Ove ammissibile, nella sistemazione a verde dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- vanno privilegiate le essenze autoctone o acclimatate da lungo tempo; in particolare si dovranno rispettare le seguenti proporzioni:
 - per gli impianti arborei: almeno l'80% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate;
 - per gli impianti arbustivi e le siepi: almeno il 50% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate;
- dovranno essere scelte le specie e le varietà meno idroesigenti tra quelle ammesse, al fine di limitare i consumi idrici derivanti dalle pratiche irrigue; di norma la realizzazione di prati andrà limitata a piccole aiuole con funzione decorativa o integrativa delle sistemazioni arbustive; in ogni caso si dovranno utilizzare miscugli o singole specie frugali e non idroesigenti; non sono ammessi impianti irrigui fissi;

- le alberature e gli arbusti potranno essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo interventi localizzati (gocciolatoi, anelli forati per sub irrigazione e simili);
- l'utilizzazione di piante in vaso o in vasca dovrà essere prioritariamente finalizzata a ospitare piante da fiore; le piante arbustive o arboree ordinariamente saranno collocate nel terreno;
- nei nuovi impianti di essenze arboree è fatto obbligo di facilitare l'attecchimento della pianta con almeno due pali tutori in legno impregnato dotati di apposito collare antiferite;
- siepi verdi o fioriere non potranno impedire la visibilità oltre la quota di 1,20m dal piano esistente.

[Art. 45] Campi di gioco, giochi e piste

1. Negli stabilimenti balneari e nei lidi attrezzati la realizzazione di campi gioco (beach volley o calcetto o per altre attività sportive) è consentito solo in idonee zone (con perimetrazione del campo e la posa della/e rete/i), purché tali localizzazioni non disturbino i fruitori della spiaggia.

È consentita altresì la posa di giochi per bambini e la realizzazione di piste per la ginnastica e le attività psicomotorie.

[Art. 46] Cartelli e manufatti pubblicitari

1. Ciascuna concessione dovrà apporre cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro identificazione, riportando la denominazione, l'attività svolta, la completa planimetria della concessione e della superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della concessione e le tariffe applicate.

2. Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 0,60 mq. su cui, oltre allo spazio pubblicitario di 0,70 x 0,50m, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui ci si trova.

3. I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a 1,60 m dal piano medio spiaggia. L'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari non devono impedire o pregiudicare la libera visuale del mare, a eccezione di quanto previsto nel presente articolo.

4. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

5. Ogni stabilimento balneare potrà posizionare sul manufatto principale una sola insegna recante il proprio nome in una posizione visibile ma che non vada ad alterare i caratteri dello stesso stabilimento balneare. Il progetto dell'insegna dovrà essere obbligatoriamente sottoposto al parere in materia paesaggistica e ambientale e dovrà essere tale da conseguire risultati di organicità compositiva formale e cromatica.



Comune di
Massafra



CAPO VII

RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO

BOZZA



Comune di
Massafra



CAPO VIII MONITORAGGIO

BOZZA

CAPO IX

REGIME TRANSITORIO

[Art. 47] Norme transitorie per concessioni esistenti

1. Il PCC prevede le norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione.

Nel caso delle concessioni presenti nel territorio di Massafra, il PCC detta le modalità:

- a. per l'individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione
- b. per l'individuazione delle recinzioni da rimuovere
- c. per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche;
- d. per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, e di fasce di spiaggia parallele al mare (FP|3) per i camminamenti.

2. Il Comune nei primi due anni dalla approvazione del PCC si attiverà con i dovuti strumenti a trasformare alcuni degli accessi privati in accessi pubblici al fine di garantire, laddove possibile, la più agevole discesa a mare verso le spiagge libere, anche mediante espropriazione o convenzione con il proprietario dell'area.

[Art. 48] Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione

1. L'ufficio Demanio comunale individua, sulla base delle perimetrazioni presenti nella tav. A1.11 o, in alternativa, sulla base delle informazioni estratte dal SID e sulla base di sopralluoghi, le opere di difficile rimozione di "tipo stabile", escluse le sole pertinenze demaniali. Per tali opere prevede l'adeguamento o la trasformazione in "strutture precarie", ovvero sia di facile rimozione.

2. Entro 2 anni dalla data di approvazione del presente PCC ogni concessionario dovrà provvedere a trasformare i manufatti di tipo stabile ricadenti nella propria concessione, in manufatti di facile rimozione secondo quanto previsto dalle presenti norme in termini di materiali e di dimensioni.

3. Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà revocata la concessione e tutti i manufatti esistenti saranno incamerati tra le pertinenze demaniali.

[Art. 49] Individuazione delle recinzioni da rimuovere

1. L'ufficio Demanio comunale individua, sulla base delle perimetrazioni presenti nella tav. A1.11 o, in alternativa, sulla base delle informazioni estratte dal SID e sulla base di sopralluoghi, le recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, per le quali è prevista la rimozione in quanto considerate pregiudizievoli ai fini dell'accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all'uso turistico-ricreativo.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Piano, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione.

3. Entro due anni dall'approvazione del presente Piano le recinzioni autorizzate, che costituiscono impedimento all'accesso all'arenile, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione.



Comune di
Massafra



4. Entro due anni dall'approvazione del presente Piano le recinzioni autorizzate, che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, devono essere sostituite a cura e spese del concessionario con recinzioni in materiali e tipologia idonee secondo quanto previsto dalle presenti norme.

5. Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà revocata la concessione.

[Art. 50] Norme transitorie per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche

1. Entro due anni dall'approvazione del presente Piano tutti i concessionari devono provvedere a eliminare le barriere architettoniche all'interno delle stesse secondo le indicazioni del presente Piano.

[Art. 51] Norme transitorie per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti

1. Il PCC prevede che tra due concessioni contigue esistenti sia garantita una fascia di spiaggia ortogonale al mare (FO).

2. Il corridoio per il libero accesso al mare, tra le spiagge in concessione, è di 5 m ed è garantito dai confinanti per ml. 2,50 ciascuno. Pertanto ogni concessionario dovrà liberare 2,50 ml di spiaggia e dovrà curarsi della sua pulizia e manutenzione.

3. All'interno del corridoio i concessionari dovranno realizzare passerelle secondo le indicazioni del presente Piano relative a materiali, tipologie e dimensioni.

BOLLETTINO



Comune di
Massafra



CAPO X

VALENZA TURISTICA

[Art. 52] Valenza turistica

1. Il territorio costiero di Massafra rientra completamente nella categoria A, ossia valenza turistica alta, con riferimento a:

- a. caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b. sviluppo turistico esistente;
- c. stato di balneabilità delle acque;
- d. ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
- e. valore attuale assunto dal parametro di concedibilità.

2. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto delle categorie definite per la valenza turistica del luogo.

BOLLA